

Regolamento recante norme per la revisione generale della superficie di riferimento delle unità immobiliari da assumere quale base imponibile ai fini della TARSU ora , TIA poi , in esecuzione dell'art.1 , comma 340 legge 311/2004 (Finanziaria 2005).

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20/2008)

INDICE

DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI T.A.R.S.U. A SEGUITO DELLA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 340 LEGGE 30/12/2004 N. 311

Articolo	1	Ambito di applicazione.
Articolo	2	Perfezionamento definizione agevolata.
Articolo	3	Decorrenza
Articolo	4	Importi da corrispondere
Articolo	5	Verifiche successive dell'ufficio
Articolo	6	Termine dell'agevolazioni
Articolo	7	Disposizioni finali

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento in materia TARSU ora, TIA poi , dà facoltà -ai contribuenti che, a seguito di accertamento sono risultati essere nella condizione di versare un importo per la **tassa/tariffa** , su di una superficie inferiore rispetto al dovuto ovvero su di una superficie mai dichiarata-, di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Ufficio Tributi mediante il pagamento di quanto indebitamente non versato.

ART. 2

Perfezionamento definizione agevolata

Il perfezionamento della "definizione agevolata" avviene, a pena di decadenza dal diritto ad accedere all'istituto, mediante il pagamento cumulativo e tempestivo delle somme accertate e con l'applicazione dei soli interessi per tutte le annualità

pregresse .

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata l'interessato deve , entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento , provvedere al pagamento del quantum dovuto.

ART. 3

Decorrenza

Le annualità pregresse, oggetto dell'accertamento, decorreranno dall'anno 2005, ovvero dalla data dell'inizio possesso/utilizzo se successiva.

ART. 4

Importi da corrispondere

Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più unità immobiliari) su apposito bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente, dall'Ente ed allegato all'accertamento .

ART. 5

Verifiche successive dell'Ufficio

Il Comune verificherà la corrispondenza e la tempestività degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una incongruenza (parziale o tardivo versamento) , liquiderà le maggiori somme risultanti a debito applicando le relative sanzioni ed interessi.

In caso di inottemperanza di quanto sopra stabilito , la definizione non sarà considerata perfezionata ed il contribuente decadrà ipso-jure dalle agevolazioni previste .

ART. 6

Termine delle agevolazioni .

Il termine ultimo previsto per usufruire delle suddette agevolazioni , scade il 31/12/2009.

ART. 7

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti .